

# Avviso

---

## Sospensione rate mutuo

È stata definita **la sospensione, non oltre il 26 febbraio 2025, del pagamento delle rate dei mutui** a supporto di persone e attività economiche colpite dai gravi incendi e dalla eccezionale ondata di calore che hanno interessato le province di Catania, Messina, Palermo e Trapani **a partire dal 23 luglio 2023 (Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 13 marzo 2024, n. 1.078).**

### Modalità di sospensione

- **Sospensione totale della rata** (sia interessi che quota capitale). Gli interessi saranno calcolati sul capitale residuo al momento della sospensione e addebitati alle scadenze e periodicità previste dal piano di ammortamento. Il numero di rate è concordato con la banca.
- **Sospensione parziale della sola quota capitale.** Gli interessi dovuti durante il periodo di sospensione saranno calcolati sul capitale residuo al momento della sospensione e addebitati alle scadenze originarie previste.

Non saranno applicate spese o commissioni, né richieste ulteriori garanzie. Gli interessi dovuti nel periodo di sospensione saranno calcolati in base al contratto e all'Accordo tra l'ABI e le Associazioni dei Consumatori del 18/12/2009.

Per richiedere la sospensione di mutui relativi a edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente oppure ad attività di natura commerciale/economica svolte negli stessi, occorre presentare l'**autocertificazione** del danno subito (D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni).

Per tutti i dettagli e maggiori informazioni è a disposizione il personale della Succursale.